

CONTRATTO DI COMODATO

Oggetto: assunzione in comodato dalla Trentino Trasporti S.p.a. dell'intera p.ed. 7313 e dell'intera p.f. 1994/17, entrambe C.C. Trento, già destinate a canile municipale.

Tra

- il **COMUNE DI TRENTO**, di seguito denominato anche solo "Comune" con sede in Trento, via Belenzani n. 19, codice fiscale 00355870221, qui rappresentato dalla dott.ssa Marcella Seppi, Dirigente pro tempore del Servizio Tributi e patrimonio, domiciliata ai fini del presente atto presso la sede municipale, che in tale sua veste agisce in nome e per conto del Comune, in virtù del decreto sindacale n. 121/2025 prot. 347981 di data 01.10.2025 ed ai sensi dell'articolo 12, comma 3 del vigente Regolamento per la disciplina dei contratti e a ciò autorizzata da propria Determinazione n. di data, esecutiva;

e

- la **TRENTINO TRASPORTI S.P.A.**, di seguito denominata anche solo "Società", con sede in Trento, via Innsbruck n. 65, codice fiscale n. 01807370224, qui rappresentata dall'ing. Roberto Murru, domiciliato ai fini del presente atto presso la sede legale di Trentino Trasporti S.p.a., il quale interviene nel presente atto nella sua qualità di Direttore Generale della Società, al presente atto autorizzato giusta delibera del Consiglio di amministrazione n. di data

Soggetti congiuntamente indicati anche come Parti.

premesso che:

- con contratto di data 11.9.2014, rep. n. 643, registrato a Trento il 17.11.2014, al n. 77 vol. 69, serie I, la Società ha concesso in comodato d'uso gratuito al Comune l'area di circa 7.500 mq (disposti sul lato sud-est) dell'allora particella fondiaria 1994/1 in CC Trento, necessaria alla costruzione della struttura da adibire a nuovo canile municipale provvisorio. Detto contratto di comodato prevedeva l'iniziale scadenza del 10.9.2020;
- con successivo atto aggiuntivo di data 31.1.2017, rep. n. 907, registrato a Trento il 2.2.2017, al n. 1163, serie 1T, le parti hanno convenuto di modificare la scadenza del citato contratto di comodato posticipandola al 10.9.2026;
- l'area data in comodato al Comune fa parte di più ampio compendio immobiliare di proprietà della Società costituita da terreno in zona la Vela (di seguito per brevità "Area");
- nel corso del primo semestre 2026, l'intera predetta Area, a seguito di interlocuzioni che hanno coinvolto le Parti e la Provincia autonoma di Trento, è rientrata nell'oggetto di una più ampia operazione immobiliare nell'ambito della quale la Società è chiamata a cedere la stessa al Comune ottenendo, dall'amministrazione comunale, al medesimo titolo di permuta – salvo eventuale conguaglio –, la proprietà degli spazi del nuovo Hub intermodale San Lorenzo destinati

al trasporto pubblico. Operazione questa prospettata alle Parti del presente contratto dalla stessa Provincia autonoma di Trento, in persona del Dirigente Generale dell'UMST Patrimonio e trasporti, con nota di data 8.7.2026, prot. 557363/2026 (acquisito al protocollo di Trentino trasporti S.p.A. al n. 11424/2026), trasmessa alla Società e al Comune di Trento;

- con successiva nota di data 17.7.2026, prot. 11940/2026, indirizzata alla predetta struttura provinciale e, per conoscenza, alla Direttrice Generale del Comune di Trento, Trentino trasporti S.p.A., fatta salva la necessità di condurre e completare tutti i necessari approfondimenti tecnici e giuridici di tale operazione di permuta, ha manifestato il proprio interesse a favore della stessa;

- poiché sull'area data in comodato gratuito al Comune con il contratto dell'11.9.2014, sopra richiamato e integrato nel 2017, è erogato il servizio di canile comunale dato in gestione a terzi fino al 30.9.2027, le Parti convengono e concordano che, al fine di dare continuità al citato servizio, fin tanto che non si perfeziona l'operazione di permuta sopra richiamata, sia necessario stipulare un nuovo contratto di comodato ad uso gratuito delle aree in seguito specificate e quali risultanti da apposito frazionamento.

Tutto ciò premesso e dichiarato parte integrante e sostanziale del presente atto, le Parti, come sopra rappresentate, stipulano quanto di seguito.

Art. 1 – Oggetto

Trentino Trasporti S.p.a., come sopra rappresentata, concede in comodato d'uso gratuito al Comune di Trento che, per mezzo del suo predetto rappresentante, accetta, le intere p.ed. 7313 e p.f. 1994/17, entrambe C.C. Trento, quali risultanti dal tipo di frazionamento n. 820/2024 dell'originaria 1994/1, intavolato al libro fondiario del C.C. di Trento sub GN 1844/2026.

Art. 2 – Destinazione

Le aree di cui all'art. 1 sono concesse in comodato al Comune di Trento per il mantenimento delle strutture già ivi collocate e destinate a canile municipale.

È vietato mutare la destinazione di cui al periodo precedente; la violazione di tale divieto costituisce causa di risoluzione del contratto.

Art. 3 – Decorrenza, durata del contratto e facoltà di recesso

Le Parti stabiliscono che il presente contratto decorre dalla data del 11 settembre 2026 ed ha la durata massima e non prorogabile di sei mesi (fino al 10.3.2027); lo stesso è rinnovabile una sola volta per ulteriori sei mesi (fino al 10.9.2027). Le Parti precisano che il termine del 10.3.2027 e, in caso di rinnovo per ulteriori sei mesi, del 10.9.2027, sono termini essenziali; conseguentemente, alla scadenza del termine che ricorre, il contratto deve intendersi risolto di diritto. Oltre la scadenza del termine che ricorre, la prosecuzione dell'occupazione dell'area potrà avvenire mediante stipula di un eventuale ulteriore contratto, alle condizioni che saranno oggetto di accordo successivo tra le Parti.

È prevista la facoltà, per entrambe le Parti, di recedere anticipatamente dal contratto, con un preavviso di almeno 1 mese dalla data in cui il recesso deve avere esecuzione, mediante comunicazione ufficiale che ne garantisca l'avvenuta ricezione (es: PEC).

Nell'ipotesi di sopravvenuta e urgente necessità, la Società comodante può richiedere al Comune comodatario l'immediato rilascio dell'area.

Al verificarsi della condizione di cui al precedente comma e nell'ipotesi di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 6, il Comune si impegna alla restituzione delle aree oggetto del presente contratto libere da cose e persone, nonché a togliere i miglioramenti, le addizioni e le innovazioni apportate, per le quali non avrà in nessun caso diritto ad alcun indennizzo.

Fatto salvo il disposto dell'art. 1253 C.C., le Parti si obbligano a risolvere, per mutuo consenso, il presente contratto qualora la stipula del rogito relativo all'operazione di permuta indicata in premessa, avvenga prima della data di scadenza indicata al comma 1; le Parti convengono altresì che, il mancato rispetto dell'obbligo di risoluzione anticipata per mutuo consenso da parte del Comune di Trento, costituisce grave inadempimento contrattuale che determina la risoluzione di diritto del presente contratto ai sensi dell'art. 1456 cc.

Art. 4 – Gestione e manutenzione

Il Comune assume a proprio esclusivo carico, e senza diritto di rivalsa, l'onere di provvedere alla gestione, cura e manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree di cui all'art. 1 e delle strutture ivi collocate. Ciò può essere effettuato direttamente dal Comune o tramite l'affidamento a terzi, sotto precise forme contrattuali e responsabilità dell'amministrazione Comune.

Art. 5 – Responsabilità e Assicurazioni

Il Comune si impegna a custodire e a conservare le aree oggetto del presente contratto con la diligenza del buon padre di famiglia.

Il Comune è direttamente ed esclusivamente responsabile verso il comodante e i terzi per tutti i danni che possano derivare da qualsivoglia abuso o trascuratezza nell'uso delle aree.

Il Comune dà atto di aver stipulato le polizze assicurative a copertura della responsabilità civile verso terzi per danni a persone e/o cose, anche se causati da fatti e/o comportamenti dei suoi dipendenti o collaboratori, derivanti dall'utilizzo e dall'attività svolta nelle aree di cui all'art. 1.

In ogni caso, il Comune si impegna a tenere indenne e a manlevare la Società da ogni eventuale sanzione (anche amministrativa), pretesa risarcitoria di qualsiasi natura e a qualsiasi titolo avanzata, comunque connessa alle attività condotte sull'area data in comodato.

È fatto divieto al Comune di concedere anche temporaneamente a terzi l'uso delle aree senza il preventivo consenso scritto del comodante, fatta salva l'ipotesi di affidamento del servizio di gestione del canile a terzi.

Art. 6 – Risoluzione del contratto

Le Parti concordano che eventuali inosservanze delle previsioni contenute nel presente contratto, specialmente se gravi e ripetute, potranno dar luogo alla risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1453 del Codice Civile.

Art. 7 – Controversie e foro competente

Qualunque contestazione o vertenza insorga tra le parti relativamente all'interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto, la stessa è devoluta all'Autorità Giudiziaria competente.

Ai sensi dell'art. 28 c.p.c., le parti stabiliscono che per le eventuali controversie che possano insorgere nell'esecuzione del presente contratto, si considera competente il Foro di Trento.

Art. 8 – Spese contrattuali

Tutte le spese relative al presente contratto, ivi comprese quelle di bollo e registrazione, sono e si assumono a totale carico del Comune di Trento.

ART. 9 – Richiami normativi

Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente contratto valgono le norme del Codice Civile, le leggi, gli usi e le consuetudini esistenti in materia.

ART. 10 – Comunicazioni

Le parti dichiarano di voler ricevere le comunicazioni inerenti il presente contratto ai rispettivi domicili digitali, a mezzo PEC.

ART. 11 – Disposizioni relative al rispetto del d.lgs. 231/2001

Il Comune di Trento prende atto dell'avvenuta adozione, da parte di Trentino trasporti S.p.A., di un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del d.lgs. 231/2001, nonché di un Codice Etico con allegato Codice di Comportamento e di Misure Integrative per la Prevenzione della Corruzione, pubblicati sul sito della società stessa nella versione più attuale, e si impegna a rispettare le norme ed i principi di comportamento ivi contenuti.

ART. 12 – Trattamento dei dati personali

In relazione al presente atto, salvo diversamente specificato in altra documentazione, non si ravvisano i presupposti di cui all' art. 28 del Regolamento UE 2016/679. Le parti inoltre sono titolari autonomi del trattamento dei dati personali. Le parti si impegnano a salvaguardare la riservatezza dei reciproci dati, trattati esclusivamente per la gestione del disciplinare di affidamento, secondo quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 e del D.lgs. 196/2003. Le parti si impegnano a non comunicare i predetti dati personali a soggetti terzi, se non ai fini dell'esecuzione del disciplinare di affidamento o nei casi espressamente previsti dalla legge, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali. Informativa privacy disponibile al link www.trentinotrasporti.it/terzi

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente.

La parte comodante

Trentino trasporti S.p.A.

Ing. Roberto Murru

La parte comodataria

Comune di Trento

dott.ssa Marcella Seppi